



Associazione
Strada dell'olio e del vino del Montalbano - Le Colline di Leonardo
51035 Lamporecchio (PT) - Piazza Frà Giuseppino Giraldi, 6 - San Baronto - Tel. 0573 88465

Codice Fiscale 90036940477

" MULTIGUIDA "® Strada dell'olio e del vino del Montalbano - Le Colline di Leonardo

(Costituita in data 02 dicembre 2004 - Atto Notaio L. Ruta)

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Strada dell'olio e del vino del Montalbano" "Le colline di Leonardo"

oooooooooooooooooooooooooooo

LEGENDA

- ART. 1 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE
- ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE
- ART. 3 - MARCHIO DELLA "STRADA DELL'OLIO E DEL VINO DEL
MONTALBANO - LE COLLINE DI LEONARDO"
- ART. 4 - COMMISSIONI
- ART. 5 - SANZIONI
- ART. 6 - DIRIMAZIONE DI CONFLITTI

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in seduta del
09 febbraio 2005.

ART. 1 – ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Oltre a quanto statuito dall'art.3 dello Statuto dell'Associazione "Strada dell'olio e del vino del Montalbano - Le colline di Leonardo", l'adesione è condizionata al possesso degli standard di qualificazione disposti nell'apposito Regolamento "Disciplinare per la partecipazione e gestione della Strada" ed in particolare al disposto degli articoli dal nr.3 al nr.12 del Titolo II.

Le domande di adesione comportano il pagamento della quota di immissione nella misura stabilita dall'art.7 dello Statuto, nonché della quota associativa annua, come determinata dal C.d.A. in fase di redazione del bilancio preventivo, con decorrenza dall'anno in cui è emessa la decisione di accettazione dell'adesione da parte del C.d.A. Le suddette quote sono dovute per intero.

L'effettiva appartenenza dell'aderente all'Associazione decorre dalla data di avvenuto versamento della quota sociale.

Sulle domande di adesione decide il C.d.A. di norma entro sessanta giorni dalla presentazione. Il termine per presentare ricorso al Collegio dei Probiviri in caso di diniego è fissato in trenta giorni dalla decisione del C.d.A. Il collegio dei Probiviri decide sul ricorso di norma entro sessanta giorni dalla presentazione.

ART. 2 – AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale dell'Associazione "Strada dell'olio e del vino del Montalbano - Le colline di Leonardo" è costituito dal territorio individuato all'art.5 dello Statuto. Possono aderire altresì le associazioni ambientaliste, culturali, turistiche, di ricerca e studio, a rilevanza nazionale che perseguano finalità simili e/o ricollegabili agli scopi dell'Associazione.

ART. 3 – MARCHIO DELLA "STRADA DELL'OLIO E DEL VINO DEL MONTALBANO - LE COLLINE DI LEONARDO"

Il marchio della strada è costituito da <Stemma troncato al centro in verticale, con oliva e uva – stilizzate - in parte sinistra; metà uomo Vitruviano in parte destra; con scritte "Le Colline di Leonardo" in alto a destra e "Strada dell'Olio e del Vino del Montalbano" in basso centralmente>.

L'uso del marchio è consentito a tutti gli aderenti all'Associazione, pubblici e privati, in possesso della qualifica di Socio.

Ogni socio effettivo o aderente può utilizzare il marchio, a titolo gratuito e senza ulteriori formalità, per i seguenti scopi:

- a. modulistica aziendale;
- b. pubblicazioni promozionali;
- c. segnaletica stradale e segnaletica d'ingresso;
- d. inserzioni pubblicitarie a titolo gratuito o a stampa, televisione o pagine web;
- e. menu, carte dei vini, espositori.

L'utilizzo per scopi diversi da quelli di cui al comma che precede, deve essere autorizzato per scritto dal C.d.A.

Il marchio della Strada può essere inserito a compendio di etichette dei prodotti dei Soci della Strada alla maniera di emblema o simbolo. L'applicazione del logo sui prodotti aziendali deve essere distinta dall'etichettatura del prodotto stesso ed apposta come scudetto o fascetta; le dimensioni del logo sui prodotti non deve superare le misure di cm.5 x cm.4.

Con la richiesta di autorizzazione l'Associato deve presentare la bozza del materiale da pubblicizzare.

L'associato autorizzato all'uso del marchio deve depositare un esemplare del materiale reclamizzato. Nel caso che il C.d.A. accerti un uso improprio del marchio su uno o più esemplare, verrà proceduto ai sensi dell'art.6 dello Statuto.

E' vietata ogni altra modalità di uso del marchio.

L'azienda eventualmente giudicata non idonea all'uso del marchio, può fare appello una sola volta al Collegio dei Probiviri, come previsto nello statuto dell'Associazione. Sulle richieste decide il C.d.A. di norma entro sessanta giorni dalla presentazione. Il termine per presentare ricorso al Collegio dei Probiviri in caso di diniego è fissato in trenta giorni dalla decisione del C.d.A. Il collegio dei Probiviri decide sul ricorso di norma entro sessanta giorni dalla presentazione.

ART. 4 – COMMISSIONI

Le commissioni di lavoro sono composte da tre a sette componenti.

Le commissioni si riuniscono:

- ordinariamente su convocazione del responsabile, in base al programma di lavoro annuale che dovrà possibilmente specificare tempi e modi delle riunioni e che dovrà essere presentato per l'approvazione agli organi dell'Associazione;
- straordinariamente qualora il responsabile ne ravvisi la necessità o gli organi dell'Associazione lo richiedano.

Le convocazioni vengono spedite a mezzo fax o posta espressa o in forma elettronica con almeno sette giorni di preavviso. In caso di comprovata urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni. Le Commissioni presentano periodicamente agli organi dell'Associazione e comunque ad ogni Assemblea annuale un rapporto del proprio operato.

Le Commissioni hanno esclusivamente parere consultivo e non possono essere dotate di mezzi finanziari autonomi.

Le Commissioni possono avere funzioni in materia di:

- statuto - regolamenti;
- controllo degli standards di qualità previsti dall'apposito disciplinare ivi compresa la gestione dei risultati dei lavori della apposita Commissione autonoma di degustazione;
- organizzazione delle manifestazioni ufficiali, convegni, congressi, conventions, mostre, fiere, seminari, ovvero partecipazione alle stesse;
- studio delle problematiche dei differenti settori;
- organizzare attività di studio e ricerca per il perseguimento dello scopo sociale e pubblicare opere relative a queste attività.

Le Commissioni di lavoro istituite dal C.d.A. vengono nominate dal C.d.A. stesso che ne dispone contestualmente i poteri. Alle Commissioni possono far parte tutti gli Associati; di ciascuna Commissione istituita deve far parte almeno un Consigliere in carica.

Le Commissioni permanenti restano in carica quanto il C.d.A. che le ha nominate; le Commissioni temporanee restano in carica fino ad esaurimento delle motivazioni che hanno determinato la loro nomina indipendentemente dalla durata in carica del C.d.A. che le ha istituite ed elette.

ART. 5 – SANZIONI

L'art.10 dello Statuto si applica: allo Statuto stesso, al presente Regolamento di attuazione e al Disciplinare per la partecipazione e gestione della Strada.

Sono fatti salvi i disposti del Codice Civile in materia di Associazioni senza fine di lucro.

ART. 6 – DIRIMAZIONE DI CONFLITTI

In caso di divergenze interpretative su quanto disposto nello Statuto, nel presente Regolamento di attuazione e nel Disciplinare per la gestione della Strada, valgono i disposti dello Statuto dell'Associazione. Il C.d.A. è deputato a dirimere ogni e qualsiasi conflitto interpretativo.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^